



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Paoli n. 1 - 82010 Bucciano (BN)

Tel. 0823 / 712742 www.comune.bucciano.bn.it



**GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOGGIORNO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI NEL COMUNE DI BUCCIANO**

PROGETTO DEL SERVIZIO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA
(Stesura dei documenti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
QUADRO ECONOMICO**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione comunale di Bucciano possiede mediamente 6 cani attualmente ospitati presso il Canile Rifugio " Amici a quattro zampe" Di Anna Spagnuolo C/da Carbocisi n.30 Altavilla Irpina (Av), affidatario del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale.

L'affidamento in essere è in scadenza e pertanto, ai sensi della L. 281/91 e s.m.i. nonché , Legge Regionale n. 16/2001, Legge Regionale n. 3 dell'11/04/2019 e Regolamento Regionale n. 1 del 02/02/2021, considerato che l'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere ad assicurare il servizio in parola, è necessario procedere ad una nuova gara per individuare il soggetto contraente cui affidare l'incarico per l'espletamento della attività che è riconducibile sia al canile sanitario che a quella di canile rifugio.

La gestione di detto servizio consiste nel complesso delle attività di seguito dettagliate:

1. Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
 2. Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
 3. provvedere, di intesa con il referente comunale, al recupero, limitatamente al territorio del Comune di Bucciano, di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
 4. provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio del canile, qualora ciò venga richiesto dal Medico Veterinario;
 5. provvedere al trasporto a proprio cura e spese dei cani dalla attuale struttura a quella propria in caso di aggiudicazione della gara;
 6. rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina senza oneri a carico del Comune;
 7. collaborare con il Servizio Veterinario e con i veterinari addetti all'attività veterinaria non istituzionale, per le attività di rispettiva competenza;
 8. Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
 9. Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
 10. aggiornare costantemente le schede degli animali ricoverati da affiggere all'esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, diete);
 11. aggiornare le pagine del sito web dedicato alle proposte di affido/adozione;
 12. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale), attraverso il programma di gestione informatizzato. Entro il giorno 5 di ogni mese deve essere consegnata mensilmente all'Anagrafe Canina del Comune e trimestralmente anche al Servizio Veterinario la chiusura mensile relativa alla movimentazione dei cani del canile;
 13. attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell'Aggiudicataria, il numero dei cani presenti;
-

14. collaborare nell'attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti e in collaborazione con le Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali;
15. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;
16. Consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
17. Curare la sterilizzazione degli animali;
18. Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati e collaborando in ogni modo per eventuali attività di reimmissione sul territorio dei cani di quartiere;
19. In caso di decesso di un animale, provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASL Unità Operativa Veterinaria competente per territorio;
20. Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale. L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
 - lavaggi antiparassitari;
 - trattamento specifico per parassiti intestinali;
 - trattamento preventivo per echinococco;
 - profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA
(Stesura dei documenti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

L'espletamento del servizio, come dettagliato nella relazione illustrativa di cui al presente progetto, viene svolto in locali non gestiti direttamente dal Comune di Bucciano, pertanto non si ritiene di dover procedere alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno del Comune committente o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

Di detta circostanza il gestore dovrà tenerne conto nel suo DVR.

Il gestore è tenuto in particolare:

- ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del DVR di cui agli art.17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto.
- dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

A tal fine si ritiene di dover dare le seguenti indicazioni circa **L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI:**

a) il Gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l'accesso del Pubblico e degli addetti ai controlli, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

b) tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore, che consenta sia l'identificazione sia il ruolo svolto.

Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile; sarà cura del gestore istituire una procedura per la registrazione degli accessi.

Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

c) durante l'operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento.

Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza

d) per i cani valutati caratteriali e/o di indole mordace, che possono essere condotti dal personale dipendente addestrato a tale mansione, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all'interno e all'esterno della struttura e valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, sull'intero territorio del Comune di Bucciano incluso l'eventuale smaltimento delle carogne dei cani deceduti presso la struttura in attuazione della Legge n. 281/91, Legge Regionale n. 16/2001, Legge Regionale n. 3 dell'11/04/2019 e Regolamento Regionale n. 1 del 02/02/2021.

Il numero individuato-stimato dei cani da ricoverare, può essere oggetto di variazione in quanto, al momento, la determinazione è stabilita in relazione all'attuale utenza, pertanto l'affidamento viene regolato da contratto del "tipo a somministrazione" ed ha un valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta, la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati.

Alla data del 11.12.2025 i cani ricoverati sono 6 presso il Canile Rifugio "Amici a quattro zampe" Di Anna Spagnuolo C/da Carbocisi n.30 Altavilla Irpina (Av)

ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di gara è finalizzata all'affidamento dell'appalto sopra specificato mediante affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, D.lgs n. 36/2023, da espletarsi attraverso la piattaforma MEPA, procedura interamente gestita per via elettronica e telematica, a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta più bassa.

Trattandosi di procedura di richiesta preventivi finalizzata ad un affidamento diretto, non è prevista la determinazione della soglia di anomalia e non si farà ricorso quindi all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

ART. 3 MODALITA' DI RICOVERO

Ogni cane all'atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria e la foto a colori dell'animale.

Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Comando di Polizia Locale.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;

Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;

provvedere, di intesa con il referente comunale, al recupero, limitatamente al territorio del Comune di Bucciano, di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;

provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio del canile, qualora ciò venga richiesto dal Medico Veterinario;

provvedere al trasporto a proprio cura e spese dei cani dalla attuale struttura a quella propria in caso di aggiudicazione della gara;

rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina senza oneri a carico del Comune;

collaborare con il Servizio Veterinario e con i veterinari addetti all'attività veterinaria non istituzionale, per le attività di rispettiva competenza;

Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;

Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;

aggiornare costantemente le schede degli animali ricoverati da affiggere all'esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, diete);

aggiornare le pagine del sito web dedicato alle proposte di affido/adozione;

garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale), attraverso il programma di gestione informatizzato. Entro il giorno 5 di ogni mese deve essere consegnata mensilmente all'Anagrafe Canina del Comune e trimestralmente anche al Servizio Veterinario la chiusura mensile relativa alla movimentazione dei cani del canile;

attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell'Aggiudicatario, il numero dei cani presenti;

collaborare nell'attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti e in collaborazione con le Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali;

Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;

Consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;

Curare la sterilizzazione degli animali;

Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati e collaborando in ogni modo per eventuali attività di reimmissione sul territorio dei cani di quartiere;

In caso di decesso di un animale, provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASL Unità Operativa Veterinaria competente per territorio;

Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempimento contrattuale. L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:

- lavaggi antiparassitari;
- trattamento specifico per parassiti intestinali;
- trattamento preventivo per echinococco;
- profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

ART. 5 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'ASL competente o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell'Ente, su segnalazione del Comando della Polizia Municipale; tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere apposito verbale di prelievo, in duplice copia di cui una agli atti del Comando e l'altra per la struttura di ricovero, corredato da idoneo report fotografico associato al microchip.

ART. 6 LTERIORI OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO

Nel caso, sia attivato il sistema di sterilizzazione chirurgica e remissione sul territorio comunale in sinergia con la compente Asl ai sensi dell'art. 5, c.2, della L. R. n.16/2001 la ditta dovrà garantire la sosta *post* operatoria per un periodo di 10/15 giorni a costo zero per l'Ente. In tal caso, le condizioni di mantenimento degli animali oltre a quelle già dettagliate nello specifico, dovranno essere le seguenti:

gli animali dovranno essere alimentati con mangime secco di qualità ed abbeverati con acqua di potabilità accertata, a volontà;

gli animali che hanno subito l'intervento, il giorno dopo, dovranno essere alimentati con crocchette *premium*;

il conduttore della struttura dovrà garantire l'assistenza veterinaria e le terapie eventualmente necessarie al trattamento postoperatorio;

il ricovero post operatorio dovrà avvenire in box completamente lavabili e disinfettati e coperti destinati anche al ricovero multiplo con dispositivi idonei al riposo (brandine con teli lavabili) e dispositivi per il controllo della temperatura ambientale.

La ditta aggiudicataria deve consentire l'accesso al canile, secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali, a volontari e guardie zoofile stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo- cane-ambiente.

ART. 7 CATEGORIE PARTICOLARI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter ricoverare cani feriti gravemente e/o affetti da malattie contagiose e/o considerati potenzialmente pericolosi ai sensi della vigente normativa per la tutela della pubblica incolumità.

Per questa tipologia di randagi l'Ente non riconoscerà alla ditta alcun aumento del prezzo giornaliero.

Nel prezzo sono compensate, pertanto, tutte le spese per il trattamento sanitario degli animali feriti o malati e quelle relative al ricovero in box singoli, per i randagi potenzialmente pericolosi, così come disposto dall'art.8, c.5, della L. R. n.16/01 che pone a totale carico dei canili privati la gestione sanitaria.

ART.8 PRELIEVO ANIMALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E CURE

La ditta aggiudicataria, qualunque sia l'ubicazione della struttura, dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a sue spese al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo comune o comunque detenuti per conto di questo Comune attualmente ricoverati presso il canile Rifugio " Amici a quattro zampe" Di Anna Spagnuolo C/da Carbocisi n.30 Altavilla Irpina (Av)

Il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento CE n.01/2005 e del D. Lgs. n.151/2007 provvedendo a comunicarlo preventivamente alla compente Asl.

Al pari dovrà provvedere, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani che dovranno essere prelevati, nel corso della vigenza contrattuale, dall'ospedale veterinario secondo le indicazioni che riceveranno dalla competente Asl territoriale.

ART.9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti Generali Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94,95 e 96 del D. Lgs. n.36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti di ordine speciale idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale. ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 36/2023.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.).

1. Per le associazioni, iscrizione all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.
2. Per gli operatori economici diversi dalle associazioni di cui sopra, iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara (esempio servizi di cura degli animali da compagnia, canile rifugio, pensione per cani, canile privato e gestione ambulatorio veterinario privato etc.).
3. In caso di RTI, tutti i componenti devono essere in possesso dei predetti requisiti di idoneità professionale.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 l'Operatore Economico deve essere in possesso di un **Fatturato globale medio**, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della procedura, almeno pari all'importo a base di gara I.V.A. esclusa di € **26.280,00** .

Requisiti di capacità tecnico professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 l'Operatore Economico deve aver eseguito, in modo continuativo ed interrotto, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno due servizi analoghi all'oggetto di gara

ART. 10 DECESSO DEI CANI RICOVERATI

In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Bucciano BN a mezzo pec al protocollo generale dell'Ente ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente. Lo smaltimento della carogna dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e Regolamento (UE) 142/2011 a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 11 AFFIDAMENTO A TERZI

Nel caso di richiesta d'affidamento e/o adozione da parte di privati di animali in custodia presso la struttura l'aggiudicataria si impegna ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia

ART. 12 DURATA, IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di mesi trentasei (36) decorrenti dal stipula del contratto.

L'importo giornaliero posto a base di gara è quello indicato nel Regolamento della Regione Campania n. 1 del 02/02/2021 ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi malati e/o incidentati.

L'importo complessivo a base di gara, considerando un'anagrafe canina di almeno 6 cani, ammonta ad € **26.280,00 oltre IVA** così ottenuto per tutto il periodo di affidamento: n. 6 cani moltiplicato per l'importo giornaliero come indicato dall'art. 29 del Regolamento della Regione Campania n. 1 del 02/02/2021 per un costo giornaliero medio di euro 4 per 36 mesi più IVA al 22%.

Il prezzo offerto indicante l'importo al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto e sarà computato sulle effettive presenze come da Regolamento regionale campania prima indicato. L'appalto in oggetto è finanziato con i mezzi finanziari resi disponibili sui relativi Capitoli di Bilancio riferiti al periodo oggetto di gara.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo. L'importo complessivo quantificato ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione comunale non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

Art. 13 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la S.A. ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.

L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.

L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale.

ART. 14 RESPONSABILITÀ PER RISCHI E DANNI

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Bucciano ed a terzi dall'adempimento del servizio e dal comportamento del proprio personale. L'accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile dell'appalto previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente avvalendosi della presenza di due testimoni. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni. A tale riguardo l'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà dimostrare di possedere, al momento della stipula del contratto di appalto e da mantenere per tutta la durata dello stesso, idonee polizze assicurative che devono contenere l'impegno della compagnia a segnalare eventuali sospensioni di garanzia (anche per mancato pagamento del premio) e l'impegno a comunicare al Comune qualsiasi trasformazione del contratto di polizza. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'affidatario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il corrispettivo è quello dovuto sulla base delle effettive presenze canine sulla base degli importi di tariffa regionale prima citata. L'Appaltatore presenterà fattura quadrimestrale posticipata con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Alla fattura dovrà essere allegato un Certificato di Esistenza in Vita redatto e firmato dal Direttore Veterinario interno alla struttura che ospita gli animali (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:

1. l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
 - a. la data di entrata
 - b. la data di uscita;
 - c. i relativi giorni di presenza;
 - d. tabella profilassi vaccinali a cui sono stati sottoposti gli animali;
-

- e. dichiarazione in ottemperanza alla vigente normativa del benessere dell'animale (mantenimento e buona salute);
- f. report fotografico associato al microchip del cane.

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della correttezza contributiva dell'appaltatore così come previsto dall'art. 35 comma 34 D.L. 4/7/2006, n 223. In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se il debito di cui sopra, non viene sanato dall'Impresa, la stazione appaltante detraerà dal credito medesimo l'importo equivalente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

ART. 16 REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto, indicante l'importo al netto di IVA, dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto.

Le condizioni del presente capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà comprendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione e di qualsiasi altra natura.

ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI

Al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio (ubicazione del canile) è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

ART. 18 SUBAPPALTO

Il subappalto potrà essere effettuato nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del codice e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 19 INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati.

Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto,

procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.

In casi di inadempienza a tale incumbente nel termine stabilito, ovvero nel caso l'affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

1. € 300,00 (trecento euro) per la prima violazione contestata;
2. € 500,00 (cinquecento euro) per la seconda violazione contestata,
3. € 900,00 (novecento euro) per la terza violazione contestata.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità e il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria.

Le penalità sono inviate, a mezzo posta elettronica certificata, all'affidatario all'indirizzo che obbligatoriamente deve indicare negli atti di gara ed in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- sospensione od interruzione del servizio da parte dell'aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione a terzi del contratto, anche parziale;
- avvio a carico dell'aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- adozione nei confronti della aggiudicataria di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
- mancata esecuzione delle transazioni mediante l'ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 da parte dell'aggiudicataria;
- mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso la S.A. Provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- nel caso di applicazione nell'anno di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale dell'intero Appalto. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f. la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
- In caso di realizzazione di un canile rifugio Comunale o Unionale;
- In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'aggiudicataria, la S.A. si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di Benevento.

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 ss.mm.ii. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Lerro

ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione della sottoscrizione del previsto contratto. Tali

dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del previsto contratto. La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al Comune prima della stipula del previsto contratto.

ART. 24 CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.



	<p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO</p>
--	---

A - IMPORTO DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE		IMPORTI
A.1	Importo del servizio	26.280,00 €
	di cui Oneri di Sicurezza aziendale (3%)	788,00 €
	di cui Costi della manodopera (38%)	9.986,40 €
A	Importo complessivo del servizio	26.280,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		IMPORTI
B.1	I.V.A. su servizio (22% di A)	5.781,00 €
B.	Totale Somme a disposizione	5.781,00 €
	TOTALE (A+B)	32.061,60

Il costo della manodopera, coerentemente con la documentazione di gara, è stimato pari al 38% dell'importo del servizio a base di offerta.

Per gli Oneri di Sicurezza Aziendali viene stimato un importo pari al 3% dell'importo del servizio a base di offerta.

Ai fini dell'espletamento della gara, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dell'opzione di proroga per un ulteriore anno è pari ad euro 8.760,00.